



IL TRIBUNALE DI LECCO

- Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- Dott. Dario Colasanti	Presidente rel.
- dott. Edmondo Tota	Giudice
- dott. Alessandro Colnaghi	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da FER.COM srl in liquidazione, con sede legale in Cassago Brianza, via D'Antona n. 36, c.f. 02584920132, in persona del legale rappresentante Fermo Castelnuovo, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tagliabue e dall'avv. Giuseppe Del Campo, presso il cui studio, sito in Como, Piazzale Gerbetto n. 6, è elettivamente domiciliata;

premesse

- che la ricorrente ha già depositato una domanda concordataria, per cui si è instaurato il procedimento unitario n. 10/22 C.P, poi rinunciata in data 2.7.2024 in ragione dell'esito del voto in quanto, pur se la proposta di concordato risultava approvata dal 79,089 % dei crediti ammessi al voto, la maggioranza non è stata raggiunta nel maggior numero di classi, cosicché la procedura è stata dichiarata estinta con decreto del 2-10/7/2024;
- che la ricorrente, sempre in data 2.7.2024, ha depositato nuova domanda concordataria, già munita di piano e proposta, che tendenzialmente ricalca i contenuti precedenti, pur se con alcune condizioni migliorative, in ragione del pagamento di alcuni creditori, con il conseguente venir meno delle relative classi, l'aumento dell'attivo messo a disposizione, da 1.366.615,80 a 1.474.967,32, grazie ai canoni d'affitto nel frattempo corrisposti, e l'abbreviazione dei tempi di pagamento da sette a 3 anni;

esaminati

- il piano concordatario che prevede la soddisfazione dei creditori mediante la devoluzione della liquidità e la prosecuzione dell'affitto del ramo di azienda a Nickel Steel Ecology s.r.l., già in essere dal 2019, che si è irrevocabilmente impegnata a mettere a disposizione di Fer.Com s.r.l. in liquidazione, a titolo di anticipazione dei canoni futuri, la somma complessiva di € 1.357.537, a titolo di pagamento dei canoni correnti e di anticipo dei canoni futuri di affitto di ramo di azienda, mediante il versamento, al passaggio in giudicato del decreto di omologa, di un primo acconto di € 190.362,97 e successivamente di n. 6 rate semestrali di cui, la prima di € 307.792,82 e le successive n. 5 di € 171.876,34, rinunciando, altresì, alla restituzione di tutti gli importi già versati a copertura delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili maturati successivamente alla domanda introduttiva alla procedura di concordato preventivo n. 10/22 CP;

- la proposta concordataria che prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei privilegi ex art. 1751 bis n. 2 c.c., il pagamento al 34,54% del privilegio generale prescritto dall'art. 9 c. 5 D.lgs 123/1998 (MCC), per il resto la falcidia dei creditori privilegiati (MCC, Erario, enti previdenziali, e MCC) collocati in classi separate ai sensi dell'art. 85 comma 3° CCII, nonché l'adempimento parziale a favore dei chirografari, suddivisi in 3 classi, con pagamento entro tre anni in base alle percentuali specificate nella seguente tabella:

Classi di creditori ai fini del voto	Creditori	Soddisfo
1° classe	Crediti privilegiati MCC	34,54%
2° classe	Crediti MCC degradati al chirografo	7%
3° classe	Crediti Previdenziali degradati al chirografo	6,80%
4° classe	Crediti per Accise degradati al chirografo	6,60%
5° classe	Crediti Tributarî degradati al chirografo	6,40%

6° classe	Crediti Bancari al chirografo garantiti da I4C	5,30%
7° classe	Altri crediti bancari	5,30%
8° classe	Altri creditori chirografari VS Fercom	5,30 %

- l'attestazione del professionista incaricato valida ai sensi degli artt. 84 comma 5°, 87 comma 3° e 88 comma 2° CCII nonché l'ulteriore documentazione depositata;

ritenuto

- riguardo alle questioni processuali che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che la sede legale della società è sita in Cassago Brianza (Lecco), come riscontrabile dalla visura camerale in atti, e che ricorra la legittimazione a proporre la domanda in quanto il ricorso è sottoscritto dal liquidatore sociale ed è stato depositato il verbale e la documentazione del deposito presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 120 bis comma 1° Cod. Crisi;

- che la produzione documentale sia avvenuta nel rispetto di quanto prescritto ai sensi degli artt. 39, 87 e 88 CCII;

- che le attestazioni dei professionisti indipendenti siano redatte in modo da consentire una sufficiente informazione dei creditori riguardo alla fattibilità del piano, alla sostenibilità economica dell'impresa ed al trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, come prescritto dall'art. 87 comma 3° CCII, al fine di consentire un consapevole esercizio del diritto di voto, salvi ulteriori approfondimenti da parte del Commissario giudiziale;

- che dall'esame della proposta e della documentazione allegata emerga che la società, che svolge attività commerciale nel campo del commercio di metalli e materiali ferrosi ed indubbiamente supera le soglie di cui all'art. 2 comma 1° lett. d) CCII, si trovi in uno stato di vera e propria insolvenza, come dimostrato dall'insufficienza dell'attivo concordatario a far fronte integralmente al passivo prospettato nonostante che i pagamenti siano spalmati nell'arco di tre anni;

- che la presente domanda concordataria non sia soggetta ai restrittivi requisiti di ammissibilità di cui all'art. 84 comma 4° CCII, in quanto, pur se nel caso di specie

l'affitto d'azienda concluso anteriormente non è stato specificamente stipulato “*in funzione della presentazione del ricorso*” come invece previsto dall'art. 84 comma 2° CCII, le caratteristiche del piano, fondato sulla prosecuzione dell'affitto già in essere senza alcuna cessione dell'azienda né in tutto né in parte, escludono che si configuri una qualunque attività liquidatoria ed anzi giustificano l'applicazione analogica della disciplina dettata per il concordato in continuità aziendale;

- che il declassamento al chirografo dei crediti privilegiati nella misura indicata nella proposta sia giustificato ai sensi dell'art. 84 comma 5° CCII alla stregua della relazione dell'attestatore;

- che il pagamento in percentuale dei chirografari sia previsto mediante l'impiego del surplus concordatario nel rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII, salvi approfondimenti al riguardo da parte del Commissario Giudiziale;

- che i criteri adottati nella formazione delle classi rispettino i dettami degli artt. 85, 88 e 109 comma 5° CCII;

- che, per quanto illustrato, non sussistano elementi valutabili negativamente dal Tribunale ai sensi dell'art. 47 comma 1° CCII né dal punto di vista delle formalità di rito, né per quanto riguarda la fattibilità del piano e la conservazione dei valori aziendali non ravvisandosi la “*manifesta inidoneità*” del piano a tali scopi;

- che non ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 91 CCII in quanto il piano prevede esclusivamente la prosecuzione del contratto d'affitto senza la prospettiva del trasferimento nell'orizzonte concordatario;

- che l'ammontare delle spese che si presumono necessarie, ai fini dell'art. 47 comma 2° lett. d) L.F., con riferimento alle attività degli organi della Procedura ed i loro ausiliari, debba essere determinato, in circa euro 90.000,00;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da FER.COM srl in liquidazione, con sede legale in Cassago Brianza, via D'Antona n. 36, c.f. 02584920132;

DELEGA

alla procedura il Dott. Dario Colasanti;

NOMINA

come Commissario Giudiziale il dott. Francesco Puccio, con studio in via F.lli Cairoli n. 9;

DISPONE

ai sensi degli artt. 47 comma 2° lett. c), 105 e 107 CCII, quanto segue:

- La data iniziale per l'espressione del diritto di voto da parte dei creditori è fissata dal giorno 2.12.2024;
- La data finale per l'espressione del diritto di voto è fissata nel giorno 20.12.2024 compreso;
- Almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori il Commissario Giudiziale depositerà in Cancelleria l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto ai sensi dell'art. 105 comma 1° CCII;
- Almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, se del caso, il Commissario Giudiziale redigerà altresì la relazione integrativa di cui all'art. 105 commi 3°, 4° e 5° CCII;
- Almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il Commissario Giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori;
- Almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni o repliche alle osservazioni altrui, a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al Commissario giudiziale, cosicché il Commissario giudiziale ne dà prontamente comunicazione a tutti gli interessati e ne informa il GD;

- Almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il Commissario Giudiziale deposita la propria relazione definitiva;
- Gli eventuali provvedimenti del GD riguardanti le osservazioni e contestazioni saranno adottati almeno 2 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto;
- L'espressione del diritto di voto deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo PEC della procedura, secondo le modalità di dettaglio che saranno meglio chiarite dal Commissario Giudiziale con apposita comunicazione;
- Il Commissario giudiziale comunicherà prontamente alla società concordataria e ai creditori il presente provvedimento, le relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII e le osservazioni ricevute;

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 18.000,00, pari al 20% di quanto si presume necessario per le spese riguardanti l'attività degli organi della Procedura e dei loro ausiliari;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 90 CCII, coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori;

DISPONE

che, come già in parte specificato, il Commissario Giudiziale provveda agli adempimenti funzionali all'esercizio del diritto di voto di cui agli artt. da 103 a 108 CCII, nonché, all'esito della votazione, quelli di cui all'art. 110 CCII;

ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e notificato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII e, a cura del Commissario giudiziale, mediante inserimento nell'apposito sito Internet (in questo caso unitamente al ricorso);

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 30.7.2024.

Il Presidente relatore
Dott. Dario Colasanti